

COMUNE DI FENESTRELLE

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale
n. 38 del 6.11.2009

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1	Ammissione nel cimitero	Pag. 3
Art. 2	Specie delle sepolture	Pag. 3
Art. 3	Inumazioni in campo comune	Pag. 3

TITOLO II – SEPOLTURE PRIVATE

Art. 4	Tipi diversi di sepoltura privata	Pag. 4
Art. 5	Concessioni	Pag. 5
Art. 6	Concessione di sepolture private a non residenti	Pag. 5
Art. 7	Durata delle concessioni delle tombe di famiglia	Pag. 5
Art. 8	Concessioni “perpetue”	Pag. 5
Art. 9	Ordine di assegnazione di aree o tombe per sepolture private	Pag. 6
Art. 10	Diritto di prelazione su sepolture private	Pag. 6
Art. 11	Rinuncia o abbandono delle concessioni	Pag. 6
Art. 12	Concessioni delle nicchie ossario e dei loculi	Pag. 6
Art. 13	Introduzione di cassette metalliche nei loculi	Pag. 6
Art. 14	Durata delle concessioni delle nicchie ossario e dei loculi	Pag. 6
Art. 15	Lapidi	Pag. 7
Art. 16	Retrocessioni	Pag. 7
Art. 17	Tumulazioni provvisorie	Pag. 8
Art. 18	Tomba Famiglia Papon	Pag. 8
Art. 19	Passaggi o collegamenti	Pag. 8

TITOLO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 20	Esumazioni ordinarie	Pag. 9
Art. 21	Esumazioni straordinarie	Pag. 9
Art. 22	Estumulazioni ordinarie	Pag. 9
Art. 23	Estumulazioni straordinarie	Pag. 9
Art. 24	Oggetti da recuperare	Pag. 9

TITOLO IV – MANUTENZIONE, CURA, RECUPERO MATERIALI

Art. 25	Manutenzione delle tombe	Pag. 10
Art. 26	Materiali	Pag. 10

TITOLO V – POLIZIA CIMITERIALE

Art. 27	Comportamento del pubblico nel cimitero	Pag. 11
Art. 28	Abrogazione precedenti disposizioni	Pag. 11

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Ammissione nel cimitero.

1. L'art. 50 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 dispone che:

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;*
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;*
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.*

2. In aggiunta alle norme contenute nel suddetto articolo, vengono ammessi nel cimitero di Fenestrelle anche:

- a) i cadaveri delle persone nate nel comune di Fenestrelle ma non residenti alla data del decesso;
- b) i cadaveri delle persone che siano state in passato residenti in Fenestrelle.

Art. 2 – Specie delle sepolture.

1. Il cimitero di Fenestrelle dispone dei seguenti tipi di sepolture:

- a) sepolture in campo comune per inumazione;
- b) sepolture private, in aree destinate dal Piano Regolatore Cimiteriale, a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie, per enti o collettività.

Art. 3 – Inumazioni in campo comune.

1. Il turno di rotazione delle inumazioni in campo comune è decennale, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990 N. 285. Tuttavia esso può essere di fatto protratto quando il numero delle fosse a disposizione lo consenta. Alla scadenza di tale periodo i familiari eventualmente interessati dovranno comunicare al comune l'intenzione di collocare i resti mortali del defunto in ossario privato. In caso contrario i resti saranno deposti nell'ossario comune.

2. Sulle fosse nei campi comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in granito, marmo o pietra non levigati, previa autorizzazione del Comune. Le scritte devono essere preferibilmente limitate al cognome, nome, età, data di nascita e morte del defunto.

TITOLO II

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 4 – Tipi diversi di sepoltura privata.

- 1.** Le sepolture private possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con eventuale partecipazione di altre famiglie purché questa partecipazione sia evidenziata all'atto della concessione;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
- 2.** Nel primo caso (a) la concessione si intende fatta a favore dei singoli richiedenti con esclusione di ogni altro.
- 3.** Nel secondo caso (b) le aree destinate a sepolture private di famiglia sono concesse in uso con diritto riservato alla famiglia del concessionario e le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto d'uso della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I legittimi successori vengono determinati secondo le disposizioni del Codice Civile e dalle disposizioni testamentarie.
- 4.** Hanno diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo:
 - il coniuge o convivente del concessionario;
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado, ed i rispettivi coniugi o conviventi;
 - i fratelli e le sorelle del concessionario.Dei casi di convivenza dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
- 5.** Il concessionario ha facoltà di richiedere che nell'atto di concessione:
 - a) siano stabilite limitazioni del diritto d'uso con riferimento a persone;
 - b) siano indicate nominativamente, come aventi diritto d'uso, altre persone non comprese nell'ambito specificato al comma precedente ma che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario o della sua famiglia.
- 6.** La facoltà di cui al punto b) del precedente comma 5 può essere esercitata anche successivamente alla stipula dell'atto di concessione mediante comunicazione effettuata dal concessionario medesimo o, in difetto, dal coniuge o convivente superstite, della quale sarà preso atto. I familiari o eredi di persone tumulate che hanno acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari o della loro famiglia non hanno alcun titolo d'uso del sepolcro.
- 7.** In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 8.** Le sepolture per famiglia o collettività o enti possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità del cimitero, e il diritto d'uso è conferito "pro indiviso" con assunzione solidale da parte dei conpossessori di ogni condizione posta nell'atto di concessione.
- 9.** Uno stesso nucleo familiare non può essere concessionario, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di ulteriore utilizzo.
- 10.** Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 5 – Concessioni.

1. La concessione delle tombe, nicchie ossario o loculi individuali è effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio e deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 6 – Concessione di sepolture private a non residenti.

1. Saranno concesse sepolture private anche ai non residenti, ma esclusivamente nei loculi, allo stesso prezzo in base al quale sono concesse ai residenti nel Comune.

2. Tuttavia, per tutelare e soddisfare le necessità della comunità dei residenti e per evitare fenomeni speculativi da parte di privati non residenti, derivanti dai prezzi eventualmente più alti praticati nei comuni vicini, possono essere concessi ai non residenti nella ragione del 35% del totale di posti di nuova realizzazione assegnabili in seguito all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera. Tale percentuale è stata determinata comparando i tassi di natalità e morte degli ultimi 10 anni e la disponibilità presente e immediatamente futura di aree e loculi cimiteriali.

Inoltre le richieste dei non residenti dovranno essere motivate da una delle seguenti ragioni:

- a) aver avuto e/o avere tuttora dei parenti fino al quarto grado residenti in Fenestrelle;
- b) avere altri parenti seppelliti nel cimitero di Fenestrelle;
- c) essere stato in passato residente in Fenestrelle;
- d) essere nato nel Comune di Fenestrelle.

Art. 7 – Durata delle concessioni delle tombe di famiglia.

1. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 50, salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la riconferma, e ciò perchè consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba, della cappella, della sepoltura.

2. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la sepoltura, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. Allo scopo verranno adottati opportuni provvedimenti e si affiggeranno presso le aree interessate avvisi al pubblico.

3. Nel caso invece di domanda di rinnovo e di constatata regolarità della stessa, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento della somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

4. I richiedenti il rinnovo di una concessione per tombe adibite a sepoltura privata devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti l'acquisizione di un diritto su tale tomba, derivante da legittima successione. In caso di mendace dichiarazione il dichiarante potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Art. 8 – Concessioni “perpetue”.

1. Le concessioni perpetue rilasciate dal Comune possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Art. 9 – Ordine di assegnazione di aree o tombe per sepolture private.

1. Per l'assegnazione di aree o tombe da darsi in concessione per sepolture private verrà considerato l'ordine cronologico delle domande, fatta eccezione per il diritto di prelazione a cui si fa riferimento nell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 10 – Diritto di prelazione su sepolture private.

1. Qualora una tomba o un posto dato in concessione dovesse ritornare nella libera disponibilità del Comune, viene riconosciuto il diritto di prelazione alle persone richiedenti che abbiano un parente fino al sesto grado sepolto in essa.

Art. 11 – Rinuncia o abbandono delle concessioni.

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o ente o famiglia a tombe o posti avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati venendo automaticamente anche in proprietà delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo, con libertà di nuova concessione previa valutazione del valore del manufatto da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 12 – Concessioni delle nicchie ossario e dei loculi.

1. I loculi possono contenere un solo feretro, salvo quanto previsto dall'articolo che segue.

2. Le nicchie ossario possono contenere una o più cassette ossario o urne cinerarie, fino a capienza fisica del sepolcro. Esse devono risultare nell'atto di concessione oppure autorizzate successivamente dal Comune di Fenestrelle.

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo a terzi.

4. La concessione di sepoltura privata individuale nei loculi viene fatta per il 90% della disponibilità a richiesta, anche in vita, di colui a cui è destinata e per il restante 10% a decesso avvenuto di colui cui è destinata.

Art. 13 – Introduzione di cassette metalliche nei loculi.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza. In questo caso il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 14 – Durata delle concessioni delle nicchie ossario e dei loculi.

1. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50. La durata decorre dalla data di stipulazione della concessione.

2. Alla scadenza di tale termine o alla rinuncia volontaria della concessione il Comune rientrerà in possesso di tale sepoltura, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la

concessione per vent'anni dietro pagamento del 50% del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Art. 15 – Lapidi.

1. Sulle lapidi delle nicchie e dei loculi le iscrizioni devono essere in ottone. Il testo delle epigrafi deve contenere esclusivamente il nome del defunto, la data di nascita e di morte. Sulle lapidi è ammessa la posa di un solo portafiori sempre in ottone, di dimensioni correnti, da fissare sul lato sinistro in basso di ogni copriloculo, nonchè di una cornice portafotografia ovale in ottone di diametro non superiore a cm. 15.

Art. 16 – Retrocessioni.

1. Le concessioni di loculi, ossari o sepolture di famiglia, mai occupati o resi liberi, possono essere retrocesse, prima dello scadere della concessione, esclusivamente al Comune su domanda del concessionario o aventi causa. La sepoltura di cui è richiesta la retrocessione passa pienamente a disposizione del Comune dal momento della formale accettazione della domanda.

2. Ai concessionari retrocedenti spetta il rimborso del corrispettivo di concessione vigente al momento della retrocessione nella seguente percentuale:

- CONCESSIONI TEMPORANEE

- a) del 70% per le retrocessioni proposte nel corso del primo quinto del periodo di concessione;
- b) del 50% per le retrocessioni proposte nel corso del secondo quinto del periodo di concessione;
- c) del 40% per le retrocessioni proposte nel corso del terzo quinto del periodo di concessione;
- d) del 30% per le retrocessioni proposte nel corso del quarto quinto del periodo di concessione.

Nessun rimborso compete per le retrocessioni proposte nel corso dell'ultimo quinto del periodo di concessione.

- CONCESSIONI PERPETUE

- a) del 60% per le retrocessioni proposte entro il ventesimo anno dall'inizio della concessione;
- b) del 50% per le retrocessioni proposte fra il ventunesimo e il trentesimo anno dall'inizio della concessione;
- c) del 40% per le retrocessioni proposte fra il trentunesimo ed il quarantesimo anno dall'inizio della concessione.

Nessun rimborso compete per le retrocessioni proposte dopo il quarantesimo anno dall'inizio della concessione.

3. I loculi e gli ossari già occupati e resi liberi mediante estumulazione, non proposti in retrocessione, passano di diritto a disposizione del Comune, senza rimborso di somma alcuna, quando siano trascorsi due anni dal momento della avvenuta estumulazione.

4. Le domande di retrocessione sono soggette all'approvazione della Giunta Comunale ed il pagamento del corrispettivo di retrocessione è subordinato alla stipulazione di apposito atto con spese a totale carico del retrocedente.

Art. 17 – Tumulazioni provvisorie.

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi, tenuti a disposizione dal comune, aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere sepolti in tombe di famiglia in corso di realizzazione e per le quali sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un deposito cauzionale di euro 200,00 e ad un canone annuo di utilizzo pari ad 1/50 del corrispettivo di concessione vigente per i loculi della fila centrale, nonché delle spese per le operazioni di tumulazione, estumulazione e sistemazione definitiva.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti, per la messa in pristino della tumulazione utilizzata e per l'inumazione, salvo il recupero delle somme eccedenti.

7. Qualora non siano disponibili nicchie o loculi provvisori, si potrà autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suddette e previo consenso scritto del concessionario o aventi causa.

Art. 18 – Tomba Famiglia Papon.

1. Il Comune si riserva la proprietà/disponibilità della tomba della Famiglia Papon, indicata sulla planimetria al n. 23, per accogliere le spoglie mortali di persone che in vita si siano adoperate per la comunità di Fenestrelle con opere di pubblica utilità.

Art. 19 – Passaggi o collegamenti.

1. Il Comune si riserva la facoltà di non rinnovare concessioni su aree che potrebbero essere utilizzate per eventuali passaggi o collegamenti fra le aree esistenti e nuovi ampliamenti.

TITOLO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 20 – Esumazioni ordinarie.

1. Sono esumazioni ordinarie, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri, quelle che avvengono nel campo comune che, fermo restando il rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285, progrediranno in ordine di data a cominciare dalla sepoltura più vecchia.
2. E' ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria.

Art. 21 – Esumazioni straordinarie.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle, come previsto all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le esumazioni straordinarie di cui al punto precedente sono autorizzate su richiesta del coniuge o convivente o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.
3. I costi per le esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente, secondo le tariffe stabilite dal comune, ad esclusione di quelle ordinate dall'autorità giudiziaria.

Art. 22 – Estumulazioni ordinarie.

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione.
2. E' ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazione.

Art. 23 – Estumulazioni straordinarie.

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, su richiesta del coniuge o convivente o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.
2. Le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita.

Art. 24 – Oggetti da recuperare.

1. Gli avanzi di indumenti e feretri provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo all'interno del cimitero. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.
2. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio competente prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa. Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse che fossero rinvenuti nell'esumazione, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale, e rimarranno a disposizione della famiglia che ne ha interesse di successione per un anno, dopo di che verranno alienati a favore del Comune.

TITOLO IV

MANUTENZIONE, CURA, RECUPERO MATERIALI

Art. 25 – Manutenzione delle tombe.

1. E' obbligo delle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con cura le sepolture e le opere relative, ed eseguire i restauri che l'Amministrazione ritenga indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene.

2. L'inosservanza di tale obbligo, accertata e dichiarata dalla Giunta Comunale, provoca invito ai concessionari, o loro aventi causa, a provvedere per l'esecuzione delle necessarie opere di restauro, di manutenzione e di pulizia entro un congruo termine non inferiore a tre mesi.

3. L'invito è notificato agli interessati o, quando questi risultino sconosciuti o irreperibili, pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, all'ingresso del cimitero.

4. Trascorso il termine assegnato per l'esecuzione delle opere di restauro, di manutenzione e di pulizia senza che gli interessati abbiano aderito all'invito la Giunta Comunale dichiara la revoca della concessione, in conseguenza della quale la sepoltura torna pienamente a disposizione del Comune, compresi i manufatti.

5. La revoca della concessione non dà diritto a rimborso di corrispettivo a qualsiasi titolo.

6. I cadaveri ed i resti giacenti nella sepoltura, qualunque sia il tempo decorso dal loro seppellimento, sono, in conseguenza della revoca, esumati od estumulati e, se provenienti da sepolture temporanee, inumati nel campo comune per un periodo non inferiore a 10 anni.

7. Il Comune può far rimuovere gli ornamenti, anche provvisori e temporanei in genere, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure provvedere alla rimozione di quelli pericolanti collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 26 – Materiali.

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata.

2. Ove gli interessati non curino il recupero di oggetti e parti decorative, i materiali passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento del campo comune, in sistemazione di tombe di persone povere.

3. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

TITOLO V

POLIZIA CIMITERIALE

Art. 27 – Comportamento del pubblico nel cimitero.

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare e parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, cani o altri animali, cose irriverenti;
- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi, e comunque è fatto obbligo di rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi cestini o spazi;
- e) calpestare o danneggiare aiuole e tappeti verdi;
- f) sedere sui tumuli, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- h) fotografare cortei, operazioni funebri, opere funerarie senza l'autorizzazione dell'Amministrazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) assistere all'esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.

2. I divieti predetti, per quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 28 – Abrogazione precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.